

I-NOTE N. 51 / 2022 - TAX

4 AGOSTO 2022

NORMATIVA E PRASSI IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

Profili operativi nell'ambito dell'opzione per il riallineamento
L'irrelevanza delle rinunce ai crediti da cash pooling zero balance
La fuoriuscita dal regime CFC
La rideterminazione delle perdite fiscali e delle eccedenze Ace trasferibili al consolidato
Le condizioni per la restituzione dell'Iva oltre i termini per l'emissione della nota di variazione
L'ingresso anticipato nel Gruppo Iva

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La responsabilità per l'Iva all'importazione
Gli oneri attribuibili all'amministratore di fatto
Le sanzioni applicabili alle operazioni inesistenti in reverse charge

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Profili operativi nell'ambito dell'opzione per il riallineamento

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 4 agosto 2022, n.411

L'Agenzia delle entrate, in tema di imposte sostitutive, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'esercizio, da parte di un soggetto che adotta i principi contabili internazionali, dell'opzione per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, disciplinato dall'art.110, comma 8-bis, del dl 14 agosto 2020, n.104. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

- il vincolo di sospensione d'imposta sulle riserve di patrimonio netto non deve necessariamente risultare dal bilancio al 31.12.2020, potendo al contrario essere apposto, mediante delibera assembleare, sino al bilancio chiuso al 31.12.2021;
- l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva del 3% non incide gli effetti del riallineamento;
- l'opzione si intende perfezionata anche se la dichiarazione che reca il prospetto del quadro RQ dove sono indicati gli importi rilevanti a tali fini viene presentata tardivamente, purché entro i 90 giorni successivi ai termini ordinari.

[torna su](#)

L'irrilevanza delle rinunce ai crediti da *cash pooling zero balance*

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 29 luglio 2022, n.396

L'Agenzia delle entrate, in tema di aiuto alla crescita economica (cd. Ace), ha chiarito che le rinunce ai crediti da *cash pooling cd. zero balance* da parte di una società controllante non rappresentano incrementi rilevanti in capo alla società controllata. Infatti, afferma l'Amministrazione finanziaria, le somme movimentate infragruppo in base a contratti di *cash pooling zero balance* non configurano operazioni di finanziamento ai sensi dell'art. 10, dm 3 agosto 2017, comportando tali accordi il mero trasferimento delle somme sul conto di tesoreria accentrato presso la controllante e la sostanziale indisponibilità delle somme, a causa dell'azzeramento giornaliero dei saldi.

[torna su](#)

La fuoriuscita dal regime CFC

Agenzia delle entrate – Circolare del 28 luglio 2022, n.29

L'Agenzia delle entrate, in materia di *controlled foreign companies*, di cui all'art.167 del Tuir, ha chiarito che è possibile disapplicare il regime CFC qualora si rispetti almeno uno degli indicatori principali - rappresentati dall'*effective tax rate test* e/o dal *passive income test* - che hanno comportato l'applicazione del regime in parola nei precedenti esercizi, senza che risulti necessario, invece, dimostrare l'esimente relativa allo svolgimento di un'attività economica effettiva mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Tuttavia, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, resta ferma la facoltà degli Uffici di verificare le ragioni sottese alla mancata dimostrazione dell'esimente, ricorrendo se del caso alla normativa riguardante i prezzi di trasferimento e/o, ad esempio, alle discipline di contrasto all'esterovestizione e all'interposizione, ove si riscontri l'obiettivo impossibilità di fornire prova dello svolgimento di un'attività economica effettiva.

[torna su](#)

La rideterminazione delle perdite fiscali e delle eccedenze Ace trasferibili al consolidato

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 26 luglio 2022, n.391

L’Agenzia delle entrate, in tema di consolidato fiscale, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla rideterminazione delle perdite fiscali e delle eccedenze Ace trasferibili alla *fiscal unit*, ove vengano siglati accordi *Patent Box* relativi ad annualità pregresse. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che è possibile rimodulare le perdite fiscali pregresse utilizzate a scampo del reddito trasferito al consolidato ed, eventualmente, anche le eccedenze Ace maturate dalle singole entità, al fine di trasferire alla *fiscal unit* un reddito imponibile sufficiente ad assorbire eventuali crediti di imposta. Infatti, afferma l’Amministrazione finanziaria, l’Ace riduce il reddito complessivo già decurtato delle perdite pregresse, mentre l’art.84 del Tuir dispone il prioritario utilizzo di eventuali crediti d’imposta rispetto alle medesime, cosicché l’utilizzo dei crediti d’imposta deve ritenersi prioritario anche rispetto all’Ace. La menzionata procedura può essere applicata anche “a monte”, in capo alla società consolidata, sempreché i crediti d’imposta siano maturati in capo alla medesima entità, senza che occorra fare distinzioni, inoltre, tra Ace di periodo ed eccedenze riportate da precedenti periodi d’imposta, le quali rappresentano un *unicum*.

[torna su](#)

Le condizioni per la restituzione dell’Iva oltre i termini per l’emissione della nota di variazione

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 26 luglio 2022, n.388

L’Agenzia delle entrate, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle condizioni per il recupero dell’Iva oltre i termini per l’emissione della nota di variazione ex art.26, comma 3 del Decreto Iva. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

- i. la procedura di rimborso di cui all’art.30-ter è attuabile solo in presenza di obiettivi impedimenti che non abbiano consentito l’emissione della nota di variazione nei termini; diversamente, la procedura resta preclusa nel caso in cui il termine per l’esercizio della detrazione sia decorso per colpevole inerzia del contribuente;
- ii. non è consentito l’invio di una dichiarazione Iva integrativa laddove non si riscontri la presenza di errori ed/od omissioni cui rimediare.

L’ingresso anticipato nel Gruppo Iva

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 25 luglio 2022, n.387

L’Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che l’ingresso di nuovi componenti nel Gruppo Iva in violazione delle disposizioni ex art.1, dm 6 aprile 2018, per effetto delle quali il vincolo finanziario deve persistere dal 1° luglio dell’anno precedente, deve ritenersi cristallizzato nel caso in cui non siano stati conseguiti effettivi vantaggi fiscali, in termini di minor versamento e/o maggior utilizzo del credito Iva. Infatti, afferma l’Amministrazione finanziaria, la data del 1° luglio rappresenta lo spartiacque e l’instaurazione del vincolo finanziario in una data successiva consente l’ingresso nel Gruppo solo a partire dal secondo anno successivo; ove, tuttavia, l’ingresso sia avvenuto già dall’annualità precedente, l’effettiva attuazione del vincolo finanziario cristallizza la situazione, senza necessità di provvedere alla rettifica degli adempimenti posti in essere.

[torna su](#)

La responsabilità per l'Iva all'importazione

Corte di Cassazione – Sentenza del 27 luglio 2022, n.23526

La Corte di Cassazione, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che l'Iva all'importazione costituisce un tributo interno non assimilabile ai dazi doganali - pur traendo origine entrambi dal medesimo procedimento - e, pertanto, in assenza di un esplicito ed inequivocabile riferimento normativo interno che preveda la responsabilità solidale, del suo assolvimento risponde esclusivamente l'importatore e non anche il suo rappresentante indiretto.

[torna su](#)

Gli oneri attribuibili all'amministratore di fatto

Corte di Cassazione – Sentenza del 25 luglio 2022, n.23231

La Corte di Cassazione, in tema di interposizione, di cui all'art.37, comma 3, dpr 29 settembre 1973, n.600, ha chiarito che l'amministratore di fatto che beneficia dei redditi conseguiti dalla società "schermo" risponde, oltreché delle sanzioni, anche delle imposte dovute dal soggetto interposto in relazione ai medesimi proventi. Del resto, l'amministratore di fatto diviene l'effettivo possessore dei redditi e il principio trova applicazione anche ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto, dal momento che tra interponente ed interposto viene ad instaurarsi un rapporto di mandato senza rappresentanza.

[torna su](#)

Le sanzioni applicabili alle operazioni inesistenti in *reverse charge*

Corte di Cassazione – Sentenza del 20 luglio 2022, n.22727

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di *reverse charge*, hanno chiarito che le sanzioni previste dall'art.6, comma 9-bis.3 del dlgs 18 dicembre 1997, n.471, riguardano esclusivamente le operazioni inesistenti che risultino astrattamente esenti, non imponibili o comunque non soggette ad imposta, e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili per le quali non è ammessa la detrazione. In quest'ultimo caso, afferma la Suprema Corte, il regime sanzionatorio applicabile è quello disposto dall'art.6, comma 1 del dlgs cit., il quale prevede una sanzione amministrativa dal 90 al 180 per cento dell'Iva relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Gianpaolo Mazzuferi

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

:

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it